

Beni Culturali Eccles-Restauri-1982

RESTAURI DEGLI EDIFICI SACRI E DELLE OPERE D'ARTE

L.V.D. LXXIII (1982) pp. 268-269

Da parte delle Parrocchie ed Enti ecclesiali si intraprendono con lodevole frequenza operazioni per la conservazione dei Beni ecclesiali.

Nello spirito delle norme sinodali¹, e alla luce delle più recenti disposizioni della Sede Apostolica² e della C.E.I.³, al fine di prevenire possibili inconvenienti, si richiamano all'attenzione dei Revv. Parroci alcune direttive a riguardo del problema specifico dei restauri degli edifici sacri e delle opere d'arte e degli organi in essi conservati.

Premesso che:

- a) tali Beni sono particolarmente esposti al degrado, sia per vetustà che per trascuratezza o cattivo uso;
- b) un intervento incauto può provocare danni irreparabili, con grave pregiudizio del patrimonio artistico e storico;
- c) secondo il Diritto canonico⁴ e civile⁵ i Beni suddetti sono di proprietà tutelata e come tali soggetti a vincoli;

si ribadisce innanzitutto l'imprescindibile dovere del Parroco, a nome delle singole comunità, di prendersi responsabile cura di detti Beni, tutelandone la conservazione e l'integrità ed evitando di intraprendere a loro riguardo iniziative autonome, perché gli eventuali danni richiamano direttamente in causa la responsabilità personale del Parroco.

Si ricorda poi che rientra nei compiti propri di ogni buon amministratore:

1. Controllare periodicamente con esperti lo stato di conservazione delle strutture, degli affreschi, delle tele e delle tavole dipinte, delle decorazioni in genere, delle statue e degli intagli, nonché degli organi e degli impianti campanari;
2. Disporre nei bilanci annuali stanziamenti adeguati al bisogno, sensibilizzando le comunità e gli enti culturali e amministrativi locali.
3. Segnalare tempestivamente agli Uffici competenti (Liturgia-Arte e Musica Sacra, ma anche all'Ufficio Amministrativo) il proposito di promuovere opere di restauro d'ogni grado, onde discuterne insieme i diversi aspetti, essere orientati nella scelta di persone e ditte sicure per competenza e discrezione, ad ottenere la necessaria autorizzazione 'canonica'.
4. Infine, una volta ottenuta l'autorizzazione 'canonica', richiedere, nei casi dovuti, il benestare delle Soprintendenze per i Beni architettonici e ambientali e/o per i Beni artistici e storici, delle quali, oltrè al controllo tecnico, si possono ottenere i previsti contributi finanziari.

Don Romeo Todeschini
Vicario Episcopale per

l'Evangelizzazione e la Liturgia

1 v. Sinodo XXXVI nn. 307, 573, 574.

2 v. S. Congr. per il Clero AAS LXII pp. 316-317.

3 v. Notiziario C.E.I. n. 6 1974

4 cfr... cann. 1518-1523 e can. 1530, § 1 n. 3 Questi canoni sono del Codice di Diritto Canonico del 1917, che rispettivamente corrispondono al nuovo Codice del 1983 ai cann. 1273-1284 e 1291.

5 v. Legge 1 giugno 1939 n. 1089.